

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLEGRINO, DE PASQUALE, ZOBOLI, SILVESTRI, KUNTZE

Presentata il 14 aprile 1961

Nomina ad aiutante ufficiale giudiziario dei messi di conciliazione che abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario per una durata superiore a due anni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta di legge mira a riparare ad una palese ingiustizia nei confronti di quei messi di conciliazione che pur avendo per anni responsabilità e compiti che esorbitano dalle loro mansioni perché chiamati ad assolvere a funzioni di ufficiali giudiziari o di aiutanti ufficiali giudiziari, non godono dei diritti che da tali oneri loro derivano.

Chi ha pratica delle cose di giustizia sa che l'opera di questi lavoratori è altamente meritoria ed è davvero incongruente che coloro che concorrono, sia pure da umili posti, all'amministrazione della Giustizia, si trovino ad avere misconosciuti diritti che nascono dalla attività di fatto esercitata da loro.

Essi infatti non ricevono alcun compenso per tutti gli atti che compiono come ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari.

Per tale motivo, già nel passato, il Parlamento repubblicano ha adottato qualche provvedimento, però di limitata portata, come quello del 17 luglio 1954, n. 614, che tuttavia ha riconosciuto e sancito il principio che con la presente proposta di legge si ritorna ad affermare, se pure con un atto legislativo di maggiore larghezza per le accresciute necessità in materia.

Si tratta invero di dare ancora una volta pratica attuazione alla norma programmatica della Costituzione repubblicana che sancisce il diritto, per ogni lavoratore, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

I proponenti ritengono di potere confidare, onorevoli colleghi, nel vostro favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I messi di conciliazione che abbiano esercitato per oltre due anni le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giu-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

diziario possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Presidente del Tribunale competente.

ART. 2.

La domanda per la nomina deve essere fatta dagli interessati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge non dovessero trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, possono presentare istanza per la nomina entro sei mesi dalla maturazione delle condizioni suddette.